

Civile Ord. Sez. 6 Num. 13224 Anno 2018

Presidente: DORONZO ADRIANA

Relatore: FEDELE ILEANA

Data pubblicazione: 25/05/2018

### ORDINANZA

sul ricorso proposto da

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;

- *ricorrente* -

contro

Edilfutura di Fazari Antonio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e Fazari Antonio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Danilo Ghia ed Amedeo Pomponio, con domicilio eletto in Roma, via Cicerone n. 44;

- *controricorrenti* -

avverso

la sentenza n. 300/2016 della Corte d'Appello di Torino depositata il 12 luglio 2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21 marzo 2018 dal Consigliere Ileana Fedele.

Rilevato che:

la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali perché depositata oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado;

contro tale decisione il Ministero propone ricorso articolato in due motivi, cui resistono con controricorso Edilfutura di Fazari Antonio e Fazari Antonio;

è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Ritenuto che:

il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

in via pregiudiziale, il ricorso è ammissibile, benché avviato per la notifica il 17 gennaio 2017 rispetto alla sentenza pubblicata il 12 luglio 2016 – come emerge dalla copia autentica della decisione depositata agli atti – in quanto trattasi di impugnazione del verbale di accertamento emanato dalla direzione territoriale del lavoro per la violazione delle disposizioni in materia di assunzione e di disciplina del lavoro subordinato, controversia che, sebbene regolata dal rito del lavoro ex d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, resta soggetta alla sospensione feriale dei termini di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (da ultimo, Cass. 11 aprile 2018, n. 8979);

con il primo motivo di ricorso il Ministero censura, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53 del 1994, dell'art. 7 del d.m. n. 44 del 2011, dell'art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012, dell'art. 326 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile l'appello nonostante la notifica della sentenza non fosse idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione ai sensi dell'art. 326 cod. proc. civ. perché eseguita presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici

elenchi utilizzabile per le notifiche telematiche ex art. 3-bis della legge n. 53 del 1994;

con il secondo motivo di ricorso, formulato in via subordinata, il Ministero censura, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell'essere stata eseguita la notifica telematica presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici registri, in tal modo pervenendo ad errata conclusione in ordine alla regolarità della notifica della sentenza oggetto di impugnazione;

il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo;

ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 «La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»; in base al successivo art. 11 «Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.»;

l'art. 16-ter del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. in legge 17 dicembre 2012, n. 221, siccome introdotto dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e modificato, nella versione applicabile *ratione temporis*, dall'art. 45-bis, comma 2, lett. a), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modif. in legge 11 agosto 2014, n. 114, definisce quali sono i pubblici elenchi "ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile";

nella specie, è incontestato che la notificazione della sentenza di primo grado è stata eseguita in data 31 luglio 2015 presso un

indirizzo di posta elettronica diverso da quelli risultante dal pubblico elenco di cui al citato art. 16-ter (in particolare: il registro generale degli indirizzi elettronici - RegInde - gestito dal Ministero della giustizia, di cui all'art. 7 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44);

ne consegue la nullità della notifica telematica effettuata in difformità dalle disposizioni di cui all'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53 del 1994;

né potrebbe reputarsi, come pure argomentato nel controricorso, che la difesa erariale, nell'inserire nella comparsa di risposta l'indirizzo p.e.c. poi utilizzato per la notifica della sentenza, abbia dato causa alla nullità della notifica, atteso il chiaro disposto normativo, che prescrive di eseguire la notifica telematica all'indirizzo risultante da "pubblici elenchi", e non già a quello eventualmente indicato nell'atto; anche ai fini del domicilio digitale di cui all'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in legge n. 221 del 2012, siccome introdotto dall'art. 52, comma 1, lett. b), del d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. in legge n. 114 del 2014, l'unico indirizzo di posta elettronica certificata rilevante è quello risultante dagli elenchi di cui all'art. 6-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal "RegInde", gestito dal ministero della giustizia; coerentemente, l'art. 125 cod. proc. civ. è stato modificato dall'art. 45-bis, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, conv. con mod., in legge n. 114 del 2014, nel senso di escludere l'obbligo per il difensore di indicare nell'atto introduttivo l'indirizzo p.e.c. «comunicato al proprio ordine» perché già risultante dal "ReGInde", in virtù della trasmissione effettuata dall'ordine in base alla comunicazione effettuata dall'interessato;

neppure può ritenersi precluso il rilievo della nullità per effetto della mancata tempestiva eccezione della difesa erariale, trattandosi di verifica officiosa;

né, infine, il vizio rilevato assume valenza meramente formale, considerata la *ratio* della disposizione, costituita dalla necessità che la

notifica sia eseguita presso un indirizzo di posta elettronica certificata specificamente presidiato perché espressamente destinato a fini processuali e rilevante per le notificazioni giudiziarie, al fine di garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa, attesa anche la ristrettezza dei termini per provvedere all'impugnazione; pertanto, la notificazione telematica eseguita presso un indirizzo p.e.c. diverso da quello risultante dai pubblici elenchi non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per impugnare, ai sensi dell'art. 326 cod. proc. civ;

la sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte di appello di Torino in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 marzo 2018

Il Presidente